

Documenti

Corte Cost. sent. n. 169 del 23.5.2008

Con recente sentenza n. 169 del 23.5.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1° della l. 1° dicembre 1970 n. 898 limitatamente alle parole *“del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza”* accogliendo la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con ordinanza del 17.3.2007 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il problema si è posto in quanto l'art. 2 comma 3 bis del decreto legge 14.3.2005 n. 35 ha sostituito, a decorrere dal 1°3.2006, l'art. 4 della l. 1.12.1970 n. 898 fissando, tra l'altro, nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare ha fissato quale foro competente *“il Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”* e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della l. 74/1987.

I criteri di individuazione di tale competenza sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra.

Qualora, dunque, i coniugi abbiano avuto per il passato una residenza comune, occorre far capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi che al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo. L'individuazione di tale criterio è stato ritenuto dalla Corte manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, quando si considera che, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata quanto meno con la separazione giudiziale o consensuale per cui non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Scheda a cura Centro Studi Koinè – settembre 2008